

402/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **78514** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso e contestuale istanza cautelare depositato in data
26.11.2020 dalla Sig.ra XX

(OMISSIS), nata il OMISSIS a OMISSIS, residente in
OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al ricorso, dall'Avv. Valerio Femia
(valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Roma, alla via carlo Mirabello n. 19.

contro

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio** - Ambito territoriale per la Provincia di Roma, in persona del
suo legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, sita in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- **INPS** - in persona legale rappresentante p.t., con sede centrale in
Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

- **INPS** – Direzione provinciale di Roma, con sede in Roma, alla via Amba Aradam n. 5.

VISTO l’atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 06.06.2024, celebrata con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dimma, l’Avv. Rosella Vallorani, su delega dell’Avv. Valerio Femia, per la ricorrente, e l’Avv. Andrea Botta per l’INPS; nessuno è comparso per il Ministero dell’Istruzione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede l’accertamento e il riconoscimento di tutti i servizi prestati presso gli enti e le amministrazioni pubbliche dove ha svolto servizio ai fini della rideterminazione dell’anzianità giuridica e contributiva necessaria al collocamento in quiescenza per raggiungimento della c.d. “quota 100”.

A questo fine, viene precisato che:

- la ricorrente, dipendente del MIUR con la qualifica di insegnante di disegno e storia dell’arte, in data 14.01.2015, ha presentato domanda di collocamento a riposo, a far data dal 01.09.2015, ritenendo di possedere i requisiti previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e, cioè, di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o

superiore a 57 anni;

- soltanto in data 29.06.2017, l'INPS - Direzione provinciale Roma Flaminio comunicava all'interessata il rigetto dell'istanza per non aver maturato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il diritto a pensione ordinaria, né per la pensione anticipata c.d. "opzione donna";

- in data 01.09.2017, la ricorrente veniva riammessa in servizio;

- con sentenza n. 546/2019 di questo Giudice Unico, in diversa composizione monocratica, la ricorrente otteneva il riconoscimento dell'anzianità giuridica, economica e contributiva per il periodo 01.09.2015 - 01.09.2017;

- in data 16.12.2019, la ricorrente presentava domanda di pensionamento per il raggiungimento della c.d. "quota 100" con collocamento a riposo dal 01.09.2020, come riconosciuto dall'INPS che, in data 21.04.2020, certificava un'anzianità di servizio pari a 43 anni, 2 mesi e 21 giorni, con età anagrafica pari a 63 anni, 7 mesi e 15 giorni, con raggiungimento dei requisiti al 16.01.2019 e decorrenza pensione dal 01.09.2020;

- in data 17.07.2020, l'INPS - Filiale Metropolitana di Roma Eur rigettava la richiesta di pensionamento in quanto la ricorrente non risultava in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in seguito a successive verifiche della posizione assicurativa e contributiva e di anomalie riscontrate riguardante i periodi di docenza, compresi periodi di aspettativa non retribuita.

- sempre in data 17.07.2020, la ricorrente chiedeva chiarimenti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

segnalando la mancanza nell'estratto conto contributivo degli anni 2016 - 2017, nonché la possibilità di integrare gli eventuali periodi mancanti mediante riscatto del periodo universitario, pari a 1 anno, 8 mesi e 18 giorni;

- in data 20.07.2020, l'INPS Filiale Metropolitana Roma Eur comunicava che sulla posizione assicurativa e contributiva della ricorrente risultavano *“problematiche di verifica a sovrapposizione di periodi assicurativi che debbono tuttora essere analizzati e risolti in maniera più precisa e definitiva”*;

- in data 04.08.2020, sempre l'INPS Filiale Metropolitana Roma Eur comunicava alla ricorrente che *“l'impletamento del suo estratto contributivo, nel merito della sentenza relativa al periodo 2015 -2018, è di competenza della specifico Ministero dell'Economia e delle Finanze per tramite della sua amministrazione scolastica”* e che, di conseguenza, l'INPS non era nella possibilità di riconoscerle il diritto pensionistico al 1° settembre 2020.

Con memoria depositata in data 15.02.2021, si è costituito in giudizio l'INPS che ha osservato che, in qualità di ordinatore primario di spesa, non è legittimato alla valorizzazione dei periodi di servizio richiesti dalla ricorrente, facendo riferimento all'implementazione della contribuzione per il periodo 2015-2018, oggetto della citata sentenza n. 546/2019.

Con ordinanza n. 134 del 18.06.2021, questo Giudice Unico, in diversa composizione monocratica, delegava la Guardia di Finanza ad eseguire accertamenti sui fatti oggetto del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con nota depositata in data 17.09.2021, la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Roma relazionava sulla delega ricevuta osservando che la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma riteneva di non poter dare esecuzione alla sentenza n. 546/2019 in quanto *“non sono presenti in atti che rilevino il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il MIUR essendo lo stesso stato interrotto a seguito di pensionamento del 31.08.2015 e ripreso in data 01.09.2017 e che mancano atti certi che recepiscano il diritto dell’interessata a ottenere i riconoscimenti economici di cui alla citata sentenza n. 546/2019”* che, tra l’altro, risultava essere stata oggetto di gravame in appello;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con ordinanza n. 215 del 07.10.2021 veniva respinta l’istanza cautelare e con ordinanza n. 170 del 1’8.08.2022, rilevato che la pratica presso l’INPS della ricorrente da “sospesa” risultava “in lavorazione” ma che risultavano assenti dati e informazioni sulla posizione contributiva della ricorrente, veniva disposto che l’INPS, il Ministero dell’Istruzione e il MEF – Ragioneria Territoriale della Stato di Roma depositassero *“tutta la documentazione amministrativa e contabile utile a chiarire lo stato del procedimento relativo al ricorso introduttivo del giudizio e all’attuale posizione economica della ricorrente, specificando ogni altro elemento utile alla migliore comprensione della fattispecie oggetto del ricorso”*, stabilendo la data del 15.12.2022, come termine ultimo per il deposito.

Con provvedimento del 23.02.2023 il presente giudizio veniva assegnato a questo Giudice unico a seguito di trasferimento ad altro ufficio del magistrato precedentemente assegnatario.

All'esito dell'udienza del 23.11.2023, rilevato l'inadempimento delle Amministrazioni coinvolte nel giudizio, questo Giudice Unico, con ordinanza n. 209/2023 disponeva l'acquisizione, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, di una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione amministrativa e contabile di supporto, utile a chiarire lo stato del procedimento relativo al ricorso introduttivo del giudizio e all'attuale posizione della ricorrente, e l'acquisizione, da parte dell'INPS, di un prospetto completo e aggiornato della posizione assicurativa e contributiva della ricorrente nonché di ogni altra documentazione amministrativa e contabile utile a chiarire l'attuale posizione della stessa in merito alla pretesa del trattamento pensionistico; contestualmente veniva fissata l'udienza odierna per il prosieguo della discussione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'ottemperanza all'ordinanza istruttoria veniva eseguita, in data 20.03.2024, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma e, in data 11.04.2024, da parte dell'INPS, attraverso il deposito della documentazione richiesta.

In data 27.05.2024, la ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire per aver raggiunto, nelle more del giudizio, i 67 anni di età e avendo presentato, quindi, domanda di pensione in cumulo che risultava più vantaggiosa rispetto alla precedente domanda di pensionamento.

All'udienza odierna, l'Avv. Vallorani conferma la rinuncia agli atti che l'Avv. Botta dichiara di accettare.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio come da atto depositato in segreteria in data 27.05.2024.

L'Istituto non si è opposto alla rinuncia.

Ogni ulteriore statuizione da parte del Giudicante è, pertanto, preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il
27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.08.2024 14:36:56
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3
D.Lgs.
196/03

